SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(451) GIURICKOVIC ed altri: ***Norme sul sistema di certificazione***

(698) PERIN ed altri: ***Norme sul sistema di certificazione***

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 698. Assorbimento del disegno di legge n. 451)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 4, 5 e *passim*
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* 10
BECCARIA *(Forza Italia)* 11
GIURICKOVIC *(Sin. Dem.)* 10
LARIZZA *(Progr. Feder.)* 4
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)*.. 4, 7, 9 e *passim*
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* 4, 8
ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*... 4, 5, 7 e *passim*

DL 0236

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato **Zanetti**.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(451) GIURICKOVIC ed altri: ***Norme sul sistema di certificazione***

(698) PERIN ed altri: ***Norme sul sistema di certificazione***

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 698. Assorbimento del disegno di legge n. 451)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul sistema di certificazione», d'iniziativa dei senatori Giurickovic, Tapparo, Gandini, Smuraglia, De Corato, Fagni, Palumbo, Carpi, Orlando, Corvino, Di Bella, Brigandì, Bucciarelli, Mancuso, Frigerio, Maffini, Thaler Ausserhofer e Debenedetti, e «Norme sul sistema di certificazione», d'iniziativa dei senatori Perin, Tabladini, Masiero, Roveda, Lombardi Cerri, Stefani, Wilde, Serra, Maffini, Paini, Lorenzi, Boso, Manfroi, Guglieri, Robusti, Fontanini, Copercini, Gibertoni, Siliquini, Bastianetto, Ceccato, Fabris, Fante, Matteja, Pedrazzini, Brigandì, Busnelli, Cavitelli, Armani, Marchini, Carnovali, Andreoli, Brugnettini, Visentin, Briccarello e Dolazza.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che ho già svolto la relazione e che successivamente ha avuto luogo la discussione generale, seguita dalle repliche.

Propongo di acquisire il lavoro già svolto nella sede referente e di procedere pertanto, per il prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge nn. 451 e 698 nella nuova sede, alla loro discussione congiunta assumendo come testo base il disegno di legge n. 698.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informo che sul testo in discussione la Commissione dell'Unione europea ha fatto pervenire un documento recante un parere favorevole, che mi è stato trasmesso a firma del dottor Micossi, direttore generale del Ministero dell'industria. Nel parere si fa presente che le disposizioni contenute nel testo in esame non possono che rafforzare il sistema di accreditamento, che è fondamentale per un funzionamento trasparente e qualitativamente competitivo della certificazione in Europa, per l'industria che necessita di servizi suscettibili di accrescere la sua competitività, per le autorità pubbliche preposte a garantire il livello qualitativo delle certificazioni rilasciate in Europa e a facilitare la libera circolazione dei prodotti. Il documento sostiene poi che la volontà di portare

nel campo dell'accreditamento i laboratori operanti nel settore delle analisi chimiche è un segnale che viene interpretato positivamente, quindi prospetta una riserva sull'eventualità che possa ritenersi obbligatorio un apporto addizionale di competenze tecniche da parte di uno o più professionisti iscritti in appositi albi anche nei casi in cui ciò non sia esplicitamente richiesto da vigenti disposizioni legislative nazionali.

Per tener conto di tale rilievo ho presentato l'emendamento 2.8, che illustrerò in sede di esame dell'articolo 2.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi e di prova e degli organismi di certificazione, nonchè le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Chiunque intenda certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, in conformità alle specifiche direttive comunitarie e alle procedure previste negli atti normativi di recepimento, gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi e di prova accreditati ai sensi della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» *aggiungere le seguenti:* «, del personale».

1.1 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la parola: «servizi» *aggiungere la seguente:* «, personale».

1.2 LOMBARDI CERRI

LOMBARDI CERRI. Si tratta di una precisazione di carattere tecnico. L'attività di certificazione infatti riguarda non soltanto i prodotti, i servizi, i sistemi di qualità, ma anche il personale. Dal momento che esistono procedure di qualificazione del personale, ritengo che vada aggiunto anche questo termine.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Su questi emendamenti mi rimetto alla Commissione. Si tratta di materia per certi versi delicata perchè concerne anche questioni relative al valore legale del titolo di studio.

LOMBARDI CERRI. Nel momento in cui si qualifica un ufficio tecnico o un gruppo di operatori o di collaudatori si effettua una qualificazione globale di personale. Se non vi fosse questa possibilità si incorrerebbe in grossi inconvenienti.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario agli emendamenti perchè ritiene che non si possa certificare il personale.

LOMBARDI CERRI. Ripeto che si tratta di una questione rigorosamente tecnica. Tra l'altro è una soluzione che già esiste in Europa.

PAPPALARDO. Visto che il comma 1 dell'articolo 1 conclude: «ivi compreso il personale addetto alla valutazione», mi chiedo a cosa facciano riferimento gli emendamenti.

LOMBARDI CERRI. Quella dizione si riferisce al personale che compie la valutazione. I miei emendamenti si riferiscono all'oggetto della valutazione: il personale, un gruppo di persone.

LARIZZA. Laddove si parla di servizi evidentemente si intendono anche le persone: i servizi non sono cose astratte, bensì personale, strutture, programmi. Pertanto a me pare scontato che in questa valutazione rientri anche il personale, e di conseguenza non comprendo la necessità della specificazione proposta dal senatore Lombardi Cerri.

LOMBARDI CERRI. Ritengo sia opportuno formulare una precisa definizione di ciò che riguarda l'attività di certificazione, perchè molto spesso si fa confusione. La certificazione non tende a creare delle classifiche di bontà, ma semplicemente ad attestare con precisione un livello di qualità. Faccio un esempio: se io dichiaro di saltare in alto un metro e cinquanta, la certificazione è finalizzata esclusivamente a verificare se sono in grado di farlo, quindi a stabilire che quanto dichiarato può corrispondere alla verità: cioè che la qualità di quanto fornisco equivale a quanto prometto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Ripeto che come relatore mi rimetto alla Commissione su entrambi gli emendamenti.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il parere del Governo rimane negativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «laboratori»;

d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;

b) per laboratorio di analisi e di prova si intende il laboratorio che esegue - congiuntamente o disgiuntamente - le analisi e le prove dove uno o più professionisti, abilitati e iscritti in appositi albi professionali, svolgono prestazioni professionali di analisi o di prova, riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;

c) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;

d) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o

della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio o sistema di qualità aziendale con specifiche procedure;

e) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi;

f) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui alla lettera *e)*;

g) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

h) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

i) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «di indirizzo e».

2.1 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per laboratorio di analisi e di prova si intende il luogo, organizzato secondo le vigenti disposizioni di legge, in cui si eseguono, congiuntamente o disgiuntamente, attività di analisi e di prova. Ove richiesto dalla normativa vigente, tali attività saranno svolte da professionisti, abilitati e iscritti in appositi albi professionali, conformemente alla propria abilitazione professionale;».

2.8 IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), *dopo la parola:* «servizio» *aggiungere la seguente:* «personale».

2.2 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera e), *dopo la parola:* «servizio» *aggiungere la seguente:* «personale».

2.3 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera h), *sostituire le parole:* «o di un servizio» *con le parole:* «di un servizio o di personale».

2.4 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera i), *sostituire le parole:* «per il controllo aziendale della qualità» *con le parole:* «per la gestione aziendale della qualità».

2.5 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) la determinazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria, delle procedure relative alla lettera *i)*, dell'articolo 2, comma 3, è demandata alle associazioni di categoria delle imprese del settore, a cura delle quali saranno raccolte annualmente le eventuali variazioni delle norme ad esse applicabili. Le predette pubblicazioni saranno acquisite dagli organismi di certificazione competenti, i quali applicheranno le disposizioni ivi contenute.».

2.6 LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) l'interpretazione autentica delle norme comunitarie (serie EN) per quanto attiene la parte riguardante le aziende, è a carico esclusivo delle associazioni di categoria a cura delle quali dovrà essere ufficializzata per tempo la normativa di settore e comunicata agli enti di certificazione, per modo che questi abbiano la possibilità, in fase ispettiva di attenersi a tali norme»:

2.7 LOMBARDI CERRI

LOMBARDI CERRI. L'emendamento 2.1 tende a sopprimere al comma 2 le parole «di indirizzo e» perchè il Ministro dell'industria non può avere in questa materia funzioni di indirizzo, in quanto l'indirizzo è dato dalla normativa europea.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento in esame.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è invece contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PAPPALARDO. Noi riteniamo di dover accogliere l'emendamento 2.1 perchè non vediamo la ragione dell'esercizio di funzioni di indirizzo da parte del Ministero in materia di certificazione; quella a cui è tenuto è invece un'attività di vigilanza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

È approvato.

Il successivo emendamento 2.8, a mia firma, va incontro al rilievo formulato dalla Commissione delle Comunità europee del quale ho parlato poc'anzi, relativo al fatto che nel testo in esame si ipotizza sempre e comunque la presenza di professionisti abilitati e iscritti in appositi albi. Con l'emendamento si prevede quindi che la presenza di tali professionisti sia prevista soltanto nei casi espressamente indicati dalla normativa vigente.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime un parere sostanzialmente favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.8 da me presentato.

È approvato.

Come relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, di contenuto analogo.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.5.

LOMBARDI CERRI. Come ho detto in precedenza, l'obiettivo della certificazione di qualità non è quello di stabilire se uno è bravo o meno, ma di accertare se è in grado di gestire la qualità promessa. Quindi, da un punto di vista tecnico non si può dire «per il controllo aziendale della qualità» perchè ciò tenderebbe a stabilire una capacità, mentre il fine della certificazione deve essere quello di verificare se si è all'altezza di gestire la qualità che si promette.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.6.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento si mette in gioco l'assenza o la presenza di possibili interventi. Farò un esempio estremo. Se invio un ispettore di certificazione presso l'Agip-progettazione piattaforme petrolifere e interpreto le norme serie EN 29.002 nella maniera più restrittiva, a questo punto l'Agip sarà costretta a realizzare due piattaforme. Voi capite che davanti a una richiesta del genere la soluzione è una sola: far smettere all'ispettore di fare pressioni in questa direzione, il che sarebbe profondamente ingiusto e disastroso.

Pertanto, ritengo che debbano essere le associazioni di categoria, nell'ambito e nel rispetto della normativa europea, a fornire le regole di dettaglio e quindi del gioco. Ad esempio, solo i calzaturieri possono fornire un'interpretazione ristretta di tali norme per la loro categoria, solo i costruttori di aerei possono fare altrettanto per la loro categoria, e così via. D'altra parte, questo va contro i concetti normali di organizzazione, perchè un ente di certificazione è un ente di controllo, e quest'ultimo non deve dare regole bensì applicare semplicemente quelle esistenti, cioè quelle contenute nelle normative europee. Queste ultime sono ampie ed hanno la possibilità di essere interpretate in modo particolarmente restrittivo.

Quindi, per evitare equivoci la soluzione è che le associazioni di categoria forniscano le proprie regole per iscritto e le rendano ufficiali, affinchè vengano utilizzate per il controllo delle aziende stesse.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo è nettamente contrario all'emendamento 2.6, soprattutto perchè in un contesto nel quale si recepiscono le direttive europee sembra quanto meno fuori luogo introdurre questa correzione per le associazioni di categoria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La materia è assai complessa, soprattutto rispetto alla normativa europea cui facciamo riferimento. Trattandosi di una materia molto delicata, che riguarda la stessa normazione delle associazioni di categoria, chiedo al senatore Lombardi Cerri se, una volta udito il parere del Governo, non ritenga più opportuno provvedere con uno specifico provvedimento legislativo. Infatti vi sono delle perplessità nell'ambito di questa normativa, anche se le ragioni esposte dal senatore Lombardi Cerri sono a mio parere assai fondate e serie.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, un'interpretazione restrittiva della normativa europea ha un significato se applicata agli artigiani che fabbricano le scarpe, ma se si applica a un fabbricante di armi assume tutto un altro significato; non si può essere liberi di usare un criterio o l'altro nell'ambito del rispetto della normativa europea.

Non voglio tediare i colleghi con ulteriori dettagli, però posso dimostrare con cifre e dati alla mano come un'interpretazione personale possa arrecare gravi danni alle aziende. Farò solo un esempio. Poichè in Italia ci si è posti su questa strada, la stragrande maggioranza delle aziende italiane sono andate in Inghilterra per ottenere la certificazione, onde evitare una nuova Tangentopoli.

GIURICKOVIC. Signor Presidente, sono sensibile a quanto osservato dal senatore Lombardi Cerri. Tuttavia vorrei osservare che quanto egli afferma si può verificare in questo come in ogni caso in cui vi sia un controllo derivante da un atto normativo: ad esempio, il vigile urbano può decidere di elevare o meno una contravvenzione. In ogni caso di violazione di una norma, la violazione deve essere perseguita; se dovessimo prevedere, all'interno della norma stessa, di attribuire ad altri la funzione di verifica e di controllo, dovremmo farlo per tutte le norme e dovremmo togliere la possibilità di verifica allo Stato. È necessario riflettere su tale questione, però non dobbiamo «cancellare» lo Stato perchè soltanto lo Stato può controllare i cittadini.

Altro sarebbe se invece di dire «è demandata» si dicesse che l'interpretazione deve tener conto dei punti di vista delle associazioni di categoria delle imprese del settore, perchè in tal caso si avrebbe un effetto consultivo. Sarebbe una mediazione ragionevole tra le due opposte esigenze.

BALDELLI. Signor Presidente, pur condividendo lo spirito e le motivazioni che hanno portato il senatore Lombardi Cerri a presentare l'emendamento 2.6 (tra l'altro debbo dire che vi è anche uno studio del CNEL per quanto riguarda la possibilità da parte delle associazioni di categoria di riconoscere la certificazione), mi sembra che la materia vada considerata in maniera più approfondita e più organica, e non ricorrendo a un emendamento, perchè essa è molto importante e di grande rilevanza.

È vero che molto spesso le interpretazioni date a leggi comunitarie, che poi vengono applicate a pioggia su tutti i comparti, creano degli enormi problemi; il senatore Lombardi Cerri ha sollevato una problematica reale. Ma a mio avviso, proprio perchè assai seria, essa andrebbe

maggiormente approfondita. Quindi, inviterei il senatore Lombardi-Cerri a ritirare l'emendamento 2.6 - perchè non vorrei esprimere un voto contrario - al fine di poter valutare in maniera più approfondita la materia.

LOMBARDI CERRI. Mi domando chi sarà autorizzato ad interpretare di volta in volta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. I soggetti abilitati dall'ordinamento.

LOMBARDI CERRI. Quindi, la singola persona.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Certo.

LOMBARDI CERRI. Questa battaglia è iniziata a livello professionale, e al riguardo vi è una continua discussione. Quando si sono fabbricati prototipi di macchine speciali e non prototipi di serie, a più di una persona è venuta la voglia di dire: è necessario realizzare un prototipo sperimentale. Quindi, la discussione ha assunto toni piuttosto vivaci, perchè voi capite che fare un impianto o farne due cambia molto dal punto di vista dei costi. Vi sto parlando per esperienza *in corpore vili*, un'esperienza plurima. E credo di essere autorizzato a parlare anche in nome di alcune associazioni di categoria che hanno già fatto presente la situazione.

BECCARIA. Io ritengo che si debba rimandare ad un altro momento questa discussione, e che non si possa così semplicemente inserire un nuovo paragrafo nell'articolo. Le certificazioni sono qualcosa di complicato, ma non mi sembra neppure il caso di farne un problema di Stato, come sta facendo il senatore Lombardi Cerri. Le aziende italiane che si fanno certificare da società straniere lo fanno esclusivamente per motivi di credibilità, non essendovi in Italia società di certificazione importanti internazionalmente riconosciute; si va all'estero perchè le società straniere hanno una tradizione decennale, avvalorata dalla circostanza che le associazioni di assicurazione, quando vi è il benestare di una di quelle società straniere, sono più favorevoli a concedere coperture assicurative.

Sono perfettamente d'accordo con chi afferma che sono sempre un uomo o gruppi di uomini a compiere la certificazione: non sono le regole che fanno l'onestà della legislazione. Con qualunque ordinamento se vi è disonestà non si ottiene nulla; facendo compiere la valutazione ad associazioni di categoria certamente non si blocca il fenomeno delle mazzette o di Tangentopoli. Il problema dunque è importante, ma non lo si risolve affidando il compito della valutazione alle associazioni di categoria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Avverto che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.7 presentato dal senatore Lombardi Cerri.

LOMBARDI CERRI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle corrispettive norme tecniche; essi devono inoltre garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici nonchè la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è rinnovabile, ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *a)*, con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

È approvato.

Art. 4.

(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento)

1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione;

b) le tariffe praticate ai laboratori e agli organismi di certificazione accreditati;

c) i propri bilanci annuali;

d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso.

È approvato.

Art. 5.

(Accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione)

1. Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme o regole tecniche nazionali;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dall'esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonchè dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

a) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accreditamento;

c) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi, di prova o di certificazione;

d) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione, l'analisi o la prova;

e) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente vigilante.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purchè questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*.

È approvato.

Art. 6.

(Decreto ministeriale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;

b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;

d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7;

e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri dell'Unione europea.

È approvato.

Art. 7.

(Vigilanza e controlli)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonchè, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonchè le tariffe praticate. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti nonchè le tariffe praticate sono divulgati a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento - ove lo ritenga opportuno - il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di analisi e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonchè di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

A questo articolo sono stati da me presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 7, sostituire la parola: «determinata» *con l'altra:* «determinato»; *sostituire altresì le parole:* «la pianta organica del servizio» *con le altre:* «il contingente di personale del servizio».

7.2 IL RELATORE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla direzione di detto servizio è preposto, nel limite dell'attuale consistenza organica dirigenziale, un dirigente appartenente ai ruoli del Ministero specializzato nelle materie di cui alla presente legge».

7.3 IL RELATORE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri di cui al precedente comma, determinati in lire 50 milioni, a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

7.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Faccio presente che questi emendamenti ottemperano alle condizioni contenute nel parere espresso della 5ª Commissione.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 7.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, da me ripresentato in un nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

(Responsabilità e sanzioni)

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un quinto del valore del prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a lire venti milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge, sono puniti secondo la legislazione vigente».

8.1 LOMBARDI CERRI

LOMBARDI CERRI. Ritengo che si possa fare riferimento semplicemente alla legislazione vigente: chi rilascia certificazioni false rispon-

derà in base alla legge vigente, non c'è bisogno di prevedere ulteriori sanzioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Faccio osservare che siccome la legislazione vigente non prevede questo reato, la formula proposta comporterebbe l'annullamento delle sanzioni.

LOMBARDI CERRI. Non sono d'accordo, perchè la legislazione vigente stabilisce la pena per la truffa. Se è truffa, la determinazione del valore diventa una questione di lana caprina, che fa la felicità degli avvocati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è che la disciplina rischierebbe comunque di diventare meno cogente facendo riferimento alla legge attualmente in vigore.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo condivide le ragioni espresse dal relatore e invita la Commissione a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Lombardi Cerri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Salvaguardia della normativa in tema di libere professioni)

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonchè il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori.

È approvato.

Art. 10.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno la validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accreditamento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire la parola: «richiesto» *con la parola:* «ottenuto».

10.1 LOMBARDI CERRI

LOMBARDI CERRI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 698 nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 451 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE